

**DELIBERAZIONE 23 NOVEMBRE 2017**

**769/2017/S/EFR**

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER MANCATO  
CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA ANNO 2012 E  
PER MANCATA COMPENSAZIONE DELL'OBBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA  
PRIMARIA ANNO 2011**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 novembre 2017

### **VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" (di seguito: decreto ministeriale 28 dicembre 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 ottobre 2004, 177/04 (di seguito: deliberazione 177/04);
- la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, 98/06, recante "Criteri e modalità per la verifica di conseguimento degli obiettivi specifici di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e direttive alla società Gestore del mercato elettrico S.p.a. in materia

- di emissione e annullamento dei titoli di efficienza energetica” (di seguito: deliberazione 98/06);
- la deliberazione dell’Autorità 27 gennaio 2009, VIS 5/09 (di seguito: deliberazione VIS 5/09);
  - la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2010, EEN 16/10 (di seguito: deliberazione EEN 16/10);
  - la deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2010, EEN 17/10 (di seguito: deliberazione EEN 17/10);
  - la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2010, EEN 18/10, recante “Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2011 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007” (di seguito: deliberazione EEN 18/10);
  - la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2011, VIS 57/11 (di seguito: deliberazione VIS 57/11);
  - la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2011, EEN 12/11 (di seguito: deliberazione EEN 12/11);
  - la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2011, EEN 13/11, recante “Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2012 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale, soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007” (di seguito: deliberazione EEN 13/11);
  - la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
  - la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2012, 367/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 367/2012/R/efr);
  - la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 414/2012/S/efr (di seguito: deliberazione 414/2012/S/efr);
  - la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2012, 472/2012/S/efr (di seguito: deliberazione 472/2012/S/efr);
  - la deliberazione dell’Autorità 1 agosto 2013, 348/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 348/2013/R/efr);
  - la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2013, 465/2013/S/efr (di seguito: deliberazione 465/2013/S/efr);
  - la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 607/2014/S/efr (di seguito: deliberazione 607/2014/S/efr);
  - la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2015, 278/2015/S/efr (di seguito: deliberazione 278/2015/S/efr);
  - la deliberazione dell’Autorità 3 luglio 2015, 318/2015/S/gas (di seguito: deliberazione 318/2015/S/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 14 gennaio 2016, 7/2016/S/efr (di seguito: deliberazione 7/2016/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 97/2016/S/rht (di seguito: deliberazione 97/2016/S/rht);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2016, 757/2016/S/efr (di seguito: deliberazione 757/2016/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 304/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 304/2017/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2017, 443/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 443/2017/S/gas).

**FATTO:**

1. Con deliberazione 465/2013/S/efr, l’Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a. (di seguito: S.I.DI.GAS o società), per accertare l’eventuale mancato conseguimento degli obiettivi specifici di efficienza energetica relativi agli anni d’obbligo 2011 e 2012, in violazione dell’articolo 13, comma 6, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, dell’articolo 3, della deliberazione 98/06, dell’articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 18/10 e dell’articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 13/11, nonché dell’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007.
2. In particolare, la società non ha provveduto ad inviare, entro il termine del 31 maggio 2013, la comunicazione prescritta al fine della verifica del possesso dei titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) corrispondenti al proprio obiettivo specifico relativo all’anno 2012 (determinato con deliberazione EEN 13/11 e pari ad almeno al 60% di 5.930 TEE), nonché ai fini della verifica della compensazione dell’inadempimento dell’obiettivo specifico relativo al 2011 (determinato con deliberazione EEN 18/10 e pari a 5.664 TEE), circostanza avvalorata dalla lettera dell’Autorità 19 luglio 2013 (prot. Autorità 25612) e dalla Tabella 1 allegata alla deliberazione 348/2013/R/efr.
3. Nel corso del procedimento, la società non ha presentato memorie difensive.
4. Con nota 28 giugno 2017 (prot. 22132), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

**VALUTAZIONE GIURIDICA:**

5. L’articolo 13, comma 6, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, prevede che, entro il 31 maggio 2013, le imprese di distribuzione obbligate trasmettano, all’Autorità, i TEE relativi all’anno 2012.
6. Per l’anno 2011 e per l’anno 2012, l’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, attribuisce, all’Autorità, il potere di verificare che ciascuna impresa di distribuzione posseda i titoli di efficienza energetica corrispondenti all’obiettivo annuo, assegnato ai sensi dell’articolo 3 del medesimo decreto,

maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni previste dallo stesso decreto ministeriale.

7. L'articolo 5, comma 3, del predetto decreto ministeriale 21 dicembre 2007, prevede, inoltre, che, qualora, in ciascuno dei predetti anni d'obbligo, il distributore di energia elettrica o gas naturale consegua una quota d'obiettivo di propria competenza pari o superiore al 60%, possa compensare la quota residua nell'anno successivo senza incorrere nella sanzione di cui al comma 2. Qualora il distributore consegua una quota dell'obiettivo di sua competenza inferiore al 60%, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua entro l'anno successivo, l'Autorità è chiamata a esercitare il proprio potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 (articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08).
8. Nel disciplinare la "consegna dei titoli di efficienza energetica ai fini della verifica dell'obiettivo specifico aggiornato annuale", l'articolo 3, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 98/06, prevede che "dal 1 gennaio al 31 maggio di ogni anno" ogni distributore di gas naturale invii all'Autorità, comunicazione del numero di titoli di efficienza energetica registrati sul proprio conto proprietà alla data della comunicazione che intende impiegare ai fini della verifica del conseguimento del proprio obiettivo specifico di risparmio energetico.
9. Il successivo comma 3, lettera d), del medesimo articolo 3, della deliberazione dell'Autorità 98/06, in particolare, precisava che, a partire dall'anno 2009, all'atto della predetta comunicazione, il distributore dovesse indicare quali e quanti titoli intendesse impiegare:
  - ai fini del conseguimento dell'obiettivo specifico a suo carico nell'anno n-1;
  - ai fini della compensazione dell'eventuale inadempienza all'obiettivo specifico a suo carico nell'anno n-2.
10. Le predette norme sono funzionali al perseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza e risparmio energetico fissati dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e improntate alla gradualità, onde garantirne, senz'altro, l'adempimento da parte dei soggetti obbligati. In ragione della preminenza delle finalità perseguite, i distributori di gas naturale sono stati, altresì, adeguatamente incentivati all'adempimento dell'obbligo specifico annuale, mediante la previsione di un apposito contributo tariffario unitario a copertura dei costi di acquisto dei titoli di efficienza energetica, individuato dalle deliberazioni EEN 16/10 e EEN 17/10 (per l'anno d'obbligo 2011) e EEN 12/11 (per l'anno d'obbligo 2012).
11. Nel corso dell'istruttoria, S.I.DI.GAS non ha fornito elementi utili a confutare le contestazioni formulate con la deliberazione di avvio del procedimento. Pertanto la società, non avendo trasmesso, entro il 31 maggio 2013, alcuna comunicazione utile alla verifica, da un lato, del possesso di almeno il 60% di titoli di efficienza energetica corrispondenti all'obiettivo specifico di risparmio energetico relativo all'anno d'obbligo 2012 e, dall'altro, della compensazione dell'inadempienza all'obiettivo specifico dell'anno 2011 e non avendo provveduto, entro quella data, all'acquisto dei titoli, ha violato gli articoli 13, comma 6, del decreto

ministeriale 28 dicembre 2012, 3 della deliberazione 98/06, 3, comma 2, della deliberazione EEN 18/10, 3, comma 2, della deliberazione EEN 13/11, nonché l'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

12. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
13. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la società ha violato disposizioni preordinate a garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica nazionali, omettendo, altresì, di comunicare tali dati all'Autorità, rendendo in definitiva maggiormente difficoltoso l'esercizio del potere di verifica di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2007.
14. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
15. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, occorre considerare che S.I.DI.GAS è stata destinataria di numerosi provvedimenti sanzionatori; in particolare, è stata sottoposta ad un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia tariffaria, avviato con deliberazione 177/04 e concluso con il pagamento in misura ridotta; è stata sanzionata con deliberazione VIS 5/09, per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione e di sicurezza gas; con deliberazione 318/2015/S/gas, per violazioni in materia di raccolta dati di misura del gas naturale; con deliberazione 97/2016/S/rht, per violazione di obblighi informativi sul divieto di traslazione delle maggiorazioni IRES sui prezzi al consumo; con deliberazione 304/2017/S/gas, per violazione in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas e con deliberazione 443/2017/S/gas, per violazioni in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale. L'Autorità ha poi già irrogato, alla società, sanzioni per violazioni in materia di efficienza energetica, con deliberazioni VIS 57/11, 414/2012/S/efr e 278/2015/S/efr. Si dà atto che in questa specifica materia l'Autorità ha, altresì, già contestato: a) il mancato conseguimento da parte della società dell'obiettivo 2011 e la mancata compensazione dell'obiettivo 2010 (deliberazione 472/2012/S/efr); b) il mancato raggiungimento dell'obiettivo 2013 e la mancata compensazione dell'inadempienza 2012 (deliberazione 607/2014/S/efr); c) il mancato conseguimento dell'obiettivo 2014 (deliberazione 7/2016/S/efr); d) il mancato conseguimento dell'obiettivo 2015 e la mancata compensazione dell'inadempienza del 2013 (deliberazione 757/2016/S/efr).
17. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, risulta che nel 2012 la società ha prodotto un fatturato pari a circa euro 15.900.000.

18. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare complessivamente le sanzioni nella misura di euro 492.400 (quattrocentonovantaduemilaquattrocento/00)

### **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 13, comma 6, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, dell'articolo 3 della deliberazione 98/06, dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 18/10 e dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 13/11, nonché dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
2. di irrogare, a S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, dell'articolo 5, comma 2, del decreto del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08, sanzioni amministrative pecuniarie pari a:
  - euro 97.000 (novantasettemila/00) per violazione dell'articolo 13, comma 6, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 13/11, con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2013, di almeno il 60% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2012;
  - euro 395.400 (trecentonovantacinquemilaquattrocento/00) per violazione dell'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 18/10, con riferimento alla mancata compensazione, entro il 31 maggio 2013, dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2011;
3. di ordinare, a S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., di comunicare l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative irrogate,

- all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all'indirizzo [riscossione@autorita.energia.it](mailto:riscossione@autorita.energia.it);
6. di notificare il presente provvedimento a S.I.D.I.G.A.S., Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a. all'indirizzo pec [amministrazione@cert.sidigas.it](mailto:amministrazione@cert.sidigas.it), all'avv. Giovanna De Santis, all'indirizzo pec [giovannadesantis@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:giovannadesantis@avvocatinapoli.legalmail.it) e di comunicarlo al Ministero dello Sviluppo Economico, all'indirizzo pec [gabinetto@pec.mise.gov.it](mailto:gabinetto@pec.mise.gov.it), al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'indirizzo pec [mattm@pec.minambiente.it](mailto:mattm@pec.minambiente.it), al Gestore dei mercati energetici S.p.a., all'indirizzo pec [gme@pec.mercatoelettrico.org](mailto:gme@pec.mercatoelettrico.org) e alla Regione Campania, via Santa Lucia 81, 80132 Napoli, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007 e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

23 novembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*